



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

ON. TRIBUNALE DI MESSINA

– SEZIONE LAVORO –

(G.U.L. dott.ssa Bonanzinga; R.G. 402/2023; Ud. 04/10/2023)

Memoria difensiva

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina** (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadó (C.F. MLDLSN74R62F158L), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

resistente

contro

FALLONE ANTONELLA DANIELA, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Chieffalo

ricorrente

La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, per i profili di Assistente Amministrativo (AA) e Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), subordinatamente al riconoscimento del punteggio per il servizio di leva da lei prestato e dal 02.11.2005 al 01.11.2006, nella misura di punti 6.

In particolare, la ricorrente si duole della natura asseritamente discriminatoria della disciplina recata dal D.M. 50/2021, laddove è riconosciuto un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego.

Con il deposito della presente memoria, l'Amministrazione convenuta si





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

costituisce in giudizio, contestando quanto *ex adverso* assunto per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Le disposizioni oggi vigenti in tema di valutazione del punteggio, recate dal D.M. n. 50/2021, sono state emanate tenendo conto degli approdi cui i giudici di merito, sia della giurisdizione ordinaria che amministrativa, erano pervenuta con riferimento al previgente DM 44/2011, censurato nella parte in cui **non riconosceva alcun punteggio** per il servizio militare o per il servizio sostitutivo prestati non in costanza di rapporto d'impiego. Differentemente dal citato DM 44/2011, l'odierna disciplina valuta con 0,60 punti per anno il servizio di leva svolto in assenza di qualsiasi rapporto di impiego ("non in costanza di impiego"), equiparato a quello "reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali"; il servizio reso in costanza di rapporto di impiego con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, è invece equiparato a quello reso nella medesima qualifica e valutato con punti 6 per anno. Più precisamente:

- la lettera a) co. 1 dell'allegato A del D.M. 50/2021 prevede che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica", al quale il medesimo decreto attribuisce 6 punti per ogni anno

- la lettera a) co. 2 dell'Allegato A cit. prevede che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"», con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno.

Nell'esaminare la disposizione normativa di rango primario di cui all'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, qui rilevante quale presupposto gerarchico per le disposizioni di rango secondario recate dal D.M. 50/2021, il Tribunale di Messina, in consapevole riforma del proprio precedente orientamento, e facendo richiamo alla giurisprudenza di merito più recente (**Trib. Chieti sez. lav. sentenza n. 152/2023**, **Trib. Frosinone sez. lav sent. n. 286/2023**, **Trib. Roma sez. lav 4607/2023**, **Corte di Appello Brescia n. 329/2022**; **Tribunale Bergamo n. 106/2023**, **sentenze n. 187/2023 e n. 1137/2023 del Tribunale di Torino**; ma si





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

vedano anche le allegate [Trib. Venezia sez. lav sent. n. 248/2023](#); [Corte d'appello Torino sent. n. 326/2022](#); [Trib. Verbania sez lav. Sent. 24/01/2023](#), nel proc. R.G. n. 166/2022, [Trib. Novara sez. lav. del 06/07/2021](#), nel proc. R.G. n.619/2019; [Trib. Pistoia, sez. lav., n. 94/2023 dell'01/06/2023](#); [Trib. Arezzo, sez. lavoro, sent. 07/03/2023](#) nel proc. R.G. n. 984/2022; [Trib. di Firenze, sez. lavoro, sent. n. 36/2023 del 19/01/2023](#); [Trib. Lecce sez lav. Sent. 19/08/2021](#), nel proc. 8632/2021, [CdA L'Aquila del 20/04/2023](#), nel proc. R.G. n. 423/2023, [Trib. Pescara, sent. n. 258/2022](#), [Trib. Chieti, sent. del 28/02/2023](#), nel proc. R.G. n. 959/2022, [Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, del 27 aprile 2023](#), nella causa RGL n. 6396/2022), con [ordinanza del 7 agosto 2023](#), resa nel giudizio r.g. n. 2833-1/2023 (si veda anche [l'ordinanza del 25/9/2023, nel giudizio RG. 4448/2023](#)) ha evidenziato che *“il citato articolo 2050 distingue chiaramente il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione. Vi è quindi differenza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. Sarebbe discriminatorio nei confronti di chi ha già costituito un rapporto di lavoro, equiparare al lavoro effettivo il servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre è logico e coerente che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, pertanto, pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione”*

“I numerosi precedenti della Corte di Cassazione, citati anche dalle pronunce di merito prodotte dal ricorrente (Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass. n. 33151/21; Cass. n. 155127/21) si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

militer solo se prestatato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione. L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestatato non in costanza di nomina, anche se – correttamente inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego. La giurisprudenza citata non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento, la quale parrebbe trovare un suo razionale fondamento nel fatto che nel caso 5 di servizio di leva prestatato in corso di rapporto il “servizio” che il dipendente sta prestando in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, nel caso in cui non sia prestatato nel corso del rapporto di lavoro invece il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2000”

I precedenti invocati dalla ricorrente a proprio favore non risultano pertanto convincenti, se solo si consideri che egli si limita a riproporre, in relazione alla ben diversa situazione creata dal D.M. 50/2021, gli argomenti sviluppati dalla giurisprudenza relativa alla mancata valorizzazione del servizio militare non in costanza di rapporto, con esclusione radicale della sua valutazione, da parte del D.M. 44/2011 (così Consiglio di Stato n. 1720/2022, 7383/2022 e 266/2023)

A identiche conclusioni era d'altra parte già pervenuta la giurisprudenza amministrativa: si fa riferimento, in particolare, alla sentenza del [TAR Lazio, n. 4117 del 10/03/2023](#), allegata, che chiarisce la corretta portata della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui la ricorrente riconduce la propria tesi. Ciò che la Suprema Corte censura è infatti **la mancata valutazione del servizio militare non reso in costanza di nomina, ferma restando la legittimità dell'equiparazione del punteggio con quello attribuibile ai “servizi prestatati negli impieghi civili presso enti pubblici”**: “in base all'allegato A) del D.M. 50 del 2021, ivi gravato: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestatati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", conseguendone che non viene negata la valutabilità, come titolo, del servizio militare o del servizio civile sostitutivo reso anche non in costanza di nomina (fattispecie ritenuta illegittima dalla Giurisprudenza, cfr. ex multis Cons. Stato Sez.VI, 18 settembre 2015 n. 4343; Cons. St. Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 2015, ma anche Cass. civ. sez. lav., 2 marzo 2020 n. 5679), ma semplicemente, al pari di quanto previsto per i servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, il relativo punteggio è graduato distinguendosi tra servizio reso non in costanza di nomina (purchè già in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso) e servizio reso in costanza di nomina, venendo in rilievo a quest'ultimo riguardo la qualifica ricoperta" e "In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento ed è sempre valutato, salvo la modulazione del punteggio a seconda che sia stato svolto in costanza o meno del rapporto di lavoro, al pari di quanto avviene per gli altri dipendenti pubblici".

L'autorevole e attenta lettura resa dal TAR Lazio trova d'altra parte conferma nelle stesse pronunce della Suprema Corte, laddove si afferma che: "secondo il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate **sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici**" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” (sentenza Corte Cass. n 5976/2020) o: “in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all’art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e **ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici**, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il **D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011**, che nel tempo hanno diversamente disposto”. (sentenza Corte Cass. n.36354/2021).

Ciò che la Corte censura è quindi la mancata valutazione del punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, recata dalla previgente disciplina di cui al D.M. n. 44/2011; ferma resta invece la legittimità di una diversa graduazione del punteggio, purchè questo non sia inferiore al punteggio attribuibile ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici: principio esattamente recepito dal DM 50/2021, che attribuisce 0,60 punti per ogni anno sia per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, sia per il servizio militare reso non in costanza di nomina.

La giurisprudenza amministrativa aveva peraltro ritenuto legittimo il criterio adottato dal Ministero anche sotto ulteriori e diversi profili: si veda, ex plurimis, la sentenza del TAR Lazio del 19 Luglio 2021 n. 8576, secondo la quale: *“Si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie ATA che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del*





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

2010. Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; **al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.**”

Lo stesso consiglio di Stato, con la sentenza n. 2743 del 2020, aveva già ritenuto che “2.2– Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni. [.....]Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612)”. 3/3 Nelle graduatorie ATA può essere valutato solo il servizio militare in costanza di nomina “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.”

O, ancora, il Tar Lazio n.07245/2022: *“A seguito dell’emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l’art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro. Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina. Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento.”* (sent. di questa Sezione 28 maggio 2021 n. 6355). Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che *“2.2– Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre*





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni. Solo il servizio militare prestato in costanza di nomina può essere riconosciuto. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.” Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie A.T.A.”.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, con la **sent. n. 11602 del 29 dicembre 2022**, ha osservato:

“non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:

a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;

b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.

È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.

In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Diversamente, si opererebbe una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.

Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.

In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.”

Infine, e ad abundantiam, pare utile riportare uno stralcio delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Verbania del 24 gennaio 2023, che si sofferma sulla ragionevolezza della graduazione del punteggio operata dal D.M. 50/2021 contestato dalla ricorrente:

“... il decreto ministeriale ha inteso riconoscere – una volta per tutte – il servizio militare prestato dall'aspirante come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Per esso è, quindi, riconosciuto un valore di punteggio aggiuntivo rispetto a chi non abbia prestato il servizio militare. Ed in questo si concreta e si esaurisce la valutazione del servizio militare “ad ogni effetto di legge”.

E' ulteriore e distinta, allora, la valutazione del servizio militare svolto in pendenza di un rapporto di impiego: esso dà diritto ad un maggiore punteggio in quanto





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

l'amministrazione ha inteso preservare la professionalità già acquisita dal dipendente chiamato a svolgere il servizio militare e, quindi, a sospendere la propria attività lavorativa già in essere nella pubblica amministrazione. Si tratta, allora, di una scelta discrezionale operata dalla pubblica amministrazione scolastica che, non solo non viola il precetto normativo di rango primario che si è visto essere soddisfatto attraverso la valutazione comunque del servizio militare svolto, ma si spiega anche ragionevolmente sulla base di un principio di eguaglianza che giustifica – se addirittura non impone – di disciplinare in maniera diversa situazioni tra loro diverse.

E sono situazioni diverse quelle di chi, già dipendente pubblico che ha maturato una esperienza lavorativa nella amministrazione pubblica, debba interrompere/sospendere la propria esperienza lavorativa per svolgere il servizio militare rispetto alla situazione di chi non abbia maturato alcuna esperienza lavorativa in concreto presso la pubblica amministrazione e ciò nonostante, si veda comunque riconosciuto sulla base di una fictio normativa il punteggio aggiuntivo come se avesse reso il servizio all'interno di una pubblica amministrazione.

(...) l'amministrazione scolastica ha inteso ragionevolmente privilegiare nell'accesso ai ruoli scolastico chi abbia già ricoperto simili ruoli.

A ragionare diversamente, dovrebbe ritenersi che il legislatore primario nei decreti legislativi nn. 297/1994 relativamente al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (...) abbia imposto la valutazione del servizio militare come un servizio non solo reso alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ma come un servizio da valutare in modo del tutto analogo a quello reso nella stessa qualifica e ruolo del posto di lavoro per cui si concorre.

Ma così non ha disposto il legislatore, e neppure vi avrebbe potuto disporre in quanto in questo modo sarebbero stati discriminati gli aspiranti concorrenti i quali, effettivamente già dipendenti di una pubblica amministrazione diversa dalla scuola, si sarebbero visti pregiudicati da altrettanti concorrenti omologati a dipendenti pubblici già “nella scuola” per il solo fatto di aver prestato il servizio di leva”

Per le motivazioni suesposte, l'Amministrazione come in atti rappresentata, difesa e





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti.

CONCLUSIONI

voglia l'On. Tribunale del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, in accoglimento delle presenti difese, rigettare il ricorso *ex adverso* proposto, con vittoria di spese di giudizio.

Allegati:

[Domanda della ricorrente di inserimento](#) nelle graduatorie ATA triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24

[Sent. TAR Lazio, 10 marzo 2023, n. 4177](#)

[Ordinanza Trib. Messina 9 agosto 2023, nel giudizio. R.G. n. 3064/2023](#)

[Ordinanza Trib. Messina 7 agosto 2023, nel giudizio r.g. n. 2833-1/2023.](#)

[Ordinanza Trib. Messina 25 settembre 2023, nel giudizio RG. 4448/2023](#)

[Sent. Trib. Venezia sez. lav n. 248/2023;](#)

[Sent. CdA Torino n. 326/2022;](#)

[Sent. Trib. Verbania sez lav. 24/01/2023, nel proc. R.G. n. 166/2022;](#)

[Sent. Trib. Novara sez. lav. del 06/07/2021, nel proc. R.G. n.619/2019;](#)

[Sent. Trib. Pistoia, sez. lav., n. 94/2023 dell'01/06/2023;](#)

[Sent. Trib. Arezzo, sez. lavoro, 07/03/2023 nel proc. R.G. n. 984/2022;](#)

[Sent. Trib. di Firenze, sez. lavoro, n. 36/2023 del 19/01/2023;](#)

[Sent. Trib. Lecce sez lav. 19/08/2021, nel proc. 8632/2021;](#)

[Sent. Trib. Torino, Sez. Lavoro, 27 aprile 2023, nel proc. RGL n. 6396/2022;](#)

[Sent. CdA L'Aquila, 20/04/2023, nel proc. R.G. n. 423/2023;](#)

[Sent. Trib. Pescara n. 258/2022;](#)

[Sent. Trib. Chieti, 28/02/2023, nel proc. RG 959/2022.](#)

Il Funzionario

Alessandra Meliadó

Documento firmato digitalmente

